

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO 2019 – 2021

Vista la precedente sottoscrizione della preintesa relativa all'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate, per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2019 dell'UTI del Torre del 12/12/2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo si prende atto che risulta quanto segue:

Provvedimento	Importi	
	Parte stabile	Parte variabile
Determina di costituzione del Fondo 2019 n. 130 del 29/11/2019	Euro 17828,73	Euro 8000,00

Per quanto riguarda gli utilizzi del Fondo si prende atto che le progressioni economiche già attribuite risultano pari ad Euro 22864,79 gravando sulla parte variabile per Euro 5036,06. Le risorse variabili conseguentemente disponibili sono pari ad Euro 2963,94.

Le parti concordano su quanto segue:

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Unione Territoriale Intercomunale del Torre.
2. Al personale assunto a tempo determinato viene garantito l'accesso al salario accessorio per gli istituti compatibili.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto ha validità triennale, eccetto la parte economica soggetta a contrattazione annuale.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data della firma definitiva, salvo diversa indicazione contenuta nei singoli articoli.
3. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL, le disposizioni del presente CCDIL, eventualmente incompatibili con lo stesso, sono immediatamente disapplicate e sostituite dalle nuove disposizioni qualora le stesse non necessitino di negoziazione.
4. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato o fino a quando le normative di legge, contrattuali o di altra natura non ne determinino la decadenza. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, ne procedono ad azioni dirette.
5. Il presente CCDIL può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal CCRL per tempo vigente.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 146/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE – CONTINGENTI DI PERSONALE

CISL FA
DUE



1. Le parti, nell'ambito dei servizi essenziali di cui alla vigente normativa, garantiscono la continuità delle prestazioni indispensabili al fine di assicurare, in occasione di scioperi, il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Il responsabile del servizio individuerà, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come di seguito individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

La prestazione dei dipendenti contingentati farà solo riferimento alle mansioni ed ai compiti specificatamente previsti astenendosi, quindi, dalle ulteriori mansioni lavorative non previste. Il contingente verrà, perciò, conseguentemente dimensionato.

Il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le normali attività lavorative previste nella propria mansione.

2. Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- dal 10 al 20 agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- 5 giorni prima e 3 dopo delle festività pasquali;
- 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;

3. Nelle occasioni di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza con i mezzi ritenuti opportuni.

4. In applicazione dei commi precedenti, i contingenti professionali e numerici di personale se assegnato all'ente quale funzione di competenza, esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate, sono i seguenti:

SERVIZIO	Numero Addetti	Prestazioni in caso di gestione diretta dei servizi
PERSONALE	1	Nel periodo intercorrente tra il 10 e il 20 del mese

5. I servizi vengono garantiti senza ricorso allo straordinario.

ART. 4

TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

1. La costituzione del Fondo nonché l'ammontare delle risorse destinate alle voci stipendiali di cui al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 avvengono nei termini previsti dall'art. 33 dello stesso CCRL.

2. Gli atti di costituzione del fondo e di determinazione delle risorse di cui al comma precedente vengono trasmessi prontamente alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU, e comunque entro 10 giorni dalla loro adozione.

3. La contrattazione decentrata integrativa avviene nei tempi e con le procedure indicate dall'art. 39 del CCRL 2018 e sulle materie individuate all'art. 38 del già citato CCRL.

ART. 5

DESTINAZIONI E FINALITÀ DEL FONDO

1. Il fondo per le risorse decentrate viene utilizzato per le finalità indicate all'art. 32 del CCRL 2018, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) progressioni economiche orizzontali: viene garantito quanto già destinato e riconosciuto ai dipendenti;
- b) annualmente in sede di contrattazione decentrata del Fondo viene destinata, in base alle risorse stabili disponibili, una quota per finanziare nuove progressioni orizzontali con le modalità previste nel presente contratto;
- c) produttività: le risorse per il finanziamento della performance sono destinate a compensare il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza. I compensi e le indennità contrattuali sono erogati



sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse e alle attività/funzioni svolte.

ART 6 INDENNITA'

1. Tutte le indennità previste e disciplinate dal comma 6 dell'articolo 32 del CCRL 15/10/2018 sono erogate in base alla effettiva prestazione resa.
2. Le indennità predette sono riconosciute, nell'ambito delle risorse disponibili così come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 e, a tal fine, le parti danno atto che l'importo delle risorse destinate al finanziamento di tali indennità nell'anno 2016 era pari ad Euro 0,00.

ART. 7 PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

1. Le risorse destinate alla produttività vengono erogate sulla base del raggiungimento di obiettivi strategici e di sviluppo e/o mantenimento, annualmente predeterminati, volti ad incrementare il miglioramento qualitativo dei servizi.
2. La produttività viene erogata a consuntivo in base alle risultanze e secondo i criteri stabiliti dal vigente sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni.

ART. 8 PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. La progressione economica all'interno della categoria è finalizzata, in forma selettiva e di merito, a retribuire le aumentate competenze ed impegno che i lavoratori hanno acquisito nel tempo e manifestato concretamente sul lavoro all'interno della categoria di appartenenza.
2. Il sistema della progressione orizzontale si basa sulla valorizzazione del merito e pertanto è strettamente correlato al vigente sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni.
3. Le progressioni orizzontali restano condizionate all'effettiva individuazione delle risorse in sede di accordo decentrato annuale sul riparto del Fondo.
4. Le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo concordati avverranno in coerenza con quanto stabilito nel sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni adottato dall'ente.
5. La progressione economica decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Per l'anno 2019 non si precedono progressioni economiche data l'incapienza a tal fine delle risorse stabili.

ART. 9 BANCA DELLE ORE

1. È istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, nel quale confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore effettuate in eccedenza il normale orario di lavoro.
2. Entro la fine dell'anno successivo a quello di maturazione, è facoltà del lavoratore fruire delle ore accantonate come permessi compensativi per le proprie attività formative e necessità personali e familiari.

ART. 11 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Le parti si impegnano ad evitare interpretazioni unilaterali sulle materie di cui al presente CCDIL.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDIL, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire il significato della clausola controversa.
3. La parte interessata invia alle altre apposite richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a

CISE FP
DCE

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'A' and the other a more complex scribble.

problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale e deve contenere il testo riformulato della norma oggetto di criticità.

4. Le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono il significato della clausola controversa.

5. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale.

ART. 12 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti CCRL, se ed in quanto compatibili con la disciplina normativa vigente.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto, se ed in quanto compatibili con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, conservano la propria efficacia fino alla loro sostituzione.

3. Copia del presente CCDIL verrà messo a disposizione dei dipendenti interessati mediante pubblicazione integrale sul sito dell'Unione..

Dichiarazione a verbale:


Le parti si impegnano, per quanto rispettiva competenza, ad attivarsi al fine di risolvere la problematica connessa alla indisponibilità da parte dell'UTI del Torre di finanziare le indennità di cui al comma 6, dell'art. 32 del CCRL 2018 dato il valore pari ad Euro 0,00 di tali indennità nell'anno 2016.

Fatto, letto e sottoscritto, il 27/12/2019

Per la parte pubblica

Per la RSU

Per le OO.SS.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, corresponding to 'Per la parte pubblica'. The second signature is in the middle, corresponding to 'Per la RSU'. The third signature is at the bottom, corresponding to 'Per le OO.SS.'. Each signature is written over a horizontal line.